



In diretta
con
Francesco
Cuzzola

**BILANCIO
CONTABILITÀ
TRIBUTI
PER GLI ENTI LOCALI**

La formazione ASMEL direttamente nel tuo ufficio!

Ciclo di seminari
**ONLINE
GRATUITI**



15 NOVEMBRE 2019

**LA GESTIONE DELLE RITENUTE
NELL'ENTE LOCALE**

Prossimo appuntamento:

19 novembre 2019

La programmazione economico - finanziaria del Comune:
DUP e Bilancio di previsione

ASMEL Associazione per
la Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu

PREMESSA

Il TUIR (DPR n. 917/1986) contiene le regole dell'ordinamento italiano riferite alla qualificazione e quantificazione del reddito.

Il Decreto è suddiviso in **VI titoli**.

Il **titolo I** disciplina l'imposta sul reddito delle persone fisiche

Il **titolo II** disciplina l'imposta sul reddito delle società

Il **titolo III** parla di disposizioni comuni ed il **Titolo IV** regola le disposizioni transitorie al Decreto.

Da una prima lettura del TUIR si evidenziano tre categorie di reddito:

- ▶ redditi di lavoro dipendente e assimilati
- ▶ redditi di lavoro autonomo
- ▶ reddito delle società.

PREMESSA

La nozione di reddito e la sua definizione non sono univoche.

Agli scopi di **politica economica** potremmo definire il reddito come l'entrata netta, espressa in termini monetari, realizzata da un soggetto in un determinato periodo di tempo. Rappresenta in pratica il divenire di componenti economici attribuito ad un dato periodo di tempo. Il reddito è quindi una variabile di flusso, in quanto legata ad un preciso orizzonte temporale senza il quale non avrebbe senso. Al reddito viene contrapposto il concetto di patrimonio che esprime in termini monetari la ricchezza in un dato istante: si usa dire pertanto che il reddito è flusso, mentre il patrimonio è stock.

Ai fini fiscali, che interessano la presente relazione, per stabilire quale sia la definizione di reddito bisognerà riferirsi al contenuto delle norme tributarie.

La Classificazione dei Redditi

- Redditi di lavoro dipendente
- Redditi Assimilati
- Redditi soggetti a tassazione separata

La Definizione Fiscale Dei Redditi Di Lavoro Dipendente E Assimilati

Reddito di lavoro dipendente

Sono definiti redditi da lavoro dipendente “*i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro subordinato*” considerate tali secondo le norme della legislazione sul lavoro, le pensioni, gli assegni equiparati, le indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso e le altre indennità di fine rapporto (TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 art. 49).

La Definizione Fiscale Dei Redditi Di Lavoro Dipendente E Assimilati

Reddito di lavoro dipendente

La Definizione Fiscale Dei Redditi Di Lavoro Dipendente E Assimilati

Redditi di lavoro dipendente

L'art. 51, comma 1, precisa che contribuiscono alla formazione del reddito da lavoro dipendente il complesso di tutte le somme e dei valori in genere percepiti a qualunque titolo relativi al singolo periodo di imposta anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro.

La citata norma, sancisce il **principio della onnicomprensività** del concetto di reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante e, quindi, la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro dipendente, fatte salve le deroghe previste dal comma 2 dell'art. 51.

La Definizione Fiscale Dei Redditi Di Lavoro Dipendente E Assimilati

Redditi di lavoro dipendente

Dunque, non concorrono alla formazione del reddito del dipendente le voci dettagliatamente indicate nell'art. 51, comma 2, e quindi, in base al dettato normativo, devono essere **comprese nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme comunque ricollegabili ad attività di lavoro caratterizzate dal vincolo di subordinazione, prodotte sia in Italia che all'estero.**

La Definizione Fiscale Dei Redditi Di Lavoro Dipendente E Assimilati

Redditi di lavoro dipendente

Si devono quindi ritenere comprese nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme comunque ricollegabili ad attività di lavoro caratterizzate dal vincolo di subordinazione, prodotte sia in Italia che all'estero



Criterio di tassazione

La Definizione Fiscale Dei Redditi Di Lavoro Dipendente E Assimilati

Redditi di lavoro dipendente: tassazione

Il criterio di tassazione è quello di cassa, dato che vengono tassati solo i compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Il reddito inoltre è lordo, in quanto non tiene conto delle spese sostenute per la produzione dello stesso.

Imponibile Fiscale e Previdenziale

DEFINIZIONE

- L'**imponibile fiscale** è l'importo su cui viene calcolata *l'imposta sui redditi delle persone fisiche* (IRPEF). L'imponibile fiscale annuo non è null'altro che la sommatoria di tutti gli imponibili fiscali mensili.
- Con il termine **imponibile previdenziale** si intende l'importo di retribuzione, derivante da Libro Unico del Lavoro (L.U.L.), sul quale vengono calcolati i contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore dipendente e dell'azienda.

Ris. Agenzia delle Entrate n. 126/E del 2007

D.Lgs. n. 314/1997

Circolare n. 326/E del 1997 (Agenzia delle Entrate)

Circolare n. 28/1997 (INPDAP)

Ritenute Sui Redditi Di Lavoro Dipendente

La ritenuta sui redditi di lavoro dipendente è commisurata a tutti i compensi ed emolumenti corrisposti nel periodo di imposta.

Fanno eccezione i contributi assistenziali e previdenziali obbligatori per legge , di contratto collettivo o di accordo aziendale e le altre fattispecie individuate nell'articolo 51 del TUIR.

La Definizione Fiscale Dei Redditi Di Lavoro Dipendente E Assimilati

Redditi assimilati

Redditi Assimilati A Quelli Di Lavoro Dipendente

Definizione

I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sono tutti i redditi che non risultano da un vero e proprio lavoro dipendente ma vanno dichiarati nel quadro RC del Modello RED insieme a quelli da lavoro dipendente.

Sono disciplinati dall'art. 50 del DPR n. 917/1986

Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sono assimilati al lavoro dipendente i compensi, le indennità, gli assegni, le rendite e le somme indicati dalla lettera a) alla lettera l) dell'art. 50 del TUIR.

Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Rivestono particolare importanza per la P.A.:

- i compensi e le indennità corrisposti a prestatori di lavoro subordinato dipendenti da altri soggetti (lettera b);
- le somme corrisposte a titolo di borsa di studio, assegno, premio o sussidio (lettera c);
- i compensi corrisposti a soggetti aventi con l'Ente rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lettera c-bis);
- le indennità, i gettoni di presenza o altri compensi corrisposti per l'esercizio di pubbliche funzioni (lettera f);
- le indennità per cariche elettive (lettera g);
- i compensi percepiti dai lavoratori impegnati, per effetto di specifiche disposizioni normative, in lavori socialmente utili (lettera l);
- i compensi liquidati, per sentenza, dall'ente al coniuge separato del dipendente (lettera i).

Compensi e indennità a lavoratori dipendenti da terzi

Rientrano nella tipologia prevista dall'art. 50 del TUIR, lett. b), le indennità ed i compensi dei dipendenti comunali per incarichi svolti a favore di terzi, in funzione del loro rapporto di dipendenza e della loro qualifica.

Trattamento fiscale e previdenziale

Compensi e indennità a lavoratori di terzi

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 101/2007, si è espressa in materia: afferma che affinché il compenso erogato al dipendente dell'ente terzo possa essere considerato rientrante nella lettera b) dell'art. 50 del TUIR, e quindi assoggettato a sole ritenute ed escluso da assoggettamento a contribuzione previdenziale, è necessario che il dipendente sia espressamente autorizzato.

Trattamento fiscale e previdenziale

Compensi e indennità a lavoratori di terzi

L'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, recante disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi per i dipendenti pubblici, al comma 7 stabilisce: *“I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza... In caso di inosservanza del divieto, si applicano le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato a cura dell'erogante o, in difetto, dal percettore, nel conto dell'entrata dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del Fondo di produttività o di Fondi equivalenti”*.

Trattamento fiscale e previdenziale

Compensi e indennità a lavoratori di terzi

L'art. 53 sopra citato non riveste preminente carattere tributario, ma secondo l'Agenzia delle Entrate assume tuttavia indiretto rilievo fiscale, anche in ordine ai compensi per prestazioni eseguite dal dipendente pubblico presso terzi in violazione alla stessa norma per il difetto di conferimento dell'incarico o di autorizzazione preventiva da parte della propria Amministrazione.

L'assenza del conferimento di incarico o di autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza a svolgere attività presso terzi esclude che i compensi che ne derivano possano classificarsi come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in quanto non vi è relazione alcuna con la posizione del rapporto di lavoro richiesta dall'art. 50, comma 1, lettera b), del TUIR.

Trattamento fiscale e previdenziale

Compensi e indennità a lavoratori di terzi

I compensi percepiti dai dipendenti comunali per incarichi svolti presso terzi sono assoggettati a sole ritenute e non sono assoggettati a contribuzione previdenziale se corrisposti direttamente dal soggetto erogante senza cioè che gli stessi transitino dal datore di lavoro, così come stabilito nella Circolare INPDAP n. 29/1998.

Trattamento fiscale e previdenziale

Quando il compenso rientra nella previsione di cui alla lettera b) e cioè di compenso a dipendenti di terzi, allo stesso vanno applicate tutte le regole di determinazione dell'imponibile previste per il lavoro dipendente e quindi:

- ✓ riconoscimento di oneri deducibili trattenuti dal committente;
- ✓ detrazioni per familiari a carico;
- ✓ altre detrazioni;
- ✓ aliquota progressiva di imposta.

Il comando presso terzi

La Risoluzione n. 354/2002, conformemente a quanto indicato nella Circolare n. 326/E del 1997, ha chiarito quali sono gli emolumenti da ricomprendere tra i compensi e le retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo.

In base alle indicazioni fornite nei documenti di prassi citati, i compensi corrisposti al personale in posizione di comando sono da ricomprendere in tale tipologia di trattamento.

Il comando presso terzi

La distinzione tra emolumenti aventi carattere fisso e continuativo e le altre somme e valori a carattere accessorio, oltre che ai fini delle modalità di tassazione, rileva anche ai fini della disciplina delle operazioni di conguaglio.

I soggetti che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare agli Uffici che procedono al conguaglio, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali ed assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro, e le ritenute effettuate.

Le Borse Di Studio

Ex art. 50 del TUIR, lett. c), sono assimilabili ai redditi da lavoro dipendente le *“somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”*.

Le Borse Di Studio

In particolare, nella categoria descritta dalla lettera c) dell'art. 50 del TUIR rientrano:

- ✓ borse di studio;
- ✓ contratti di formazione e lavoro;
- ✓ campi scuola;
- ✓ somme corrisposte per la realizzazione di iniziative formative volte a favorire l'ingresso dei lavoratori nel mondo del lavoro.

Le Borse Di Studio: Tassazione

La Legge n. 476 del 1984 all'art. 4 così dispone: “Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'art. 175 del DPR n. 382/1980 e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della L. n. 80/1963 (e smi) dalle Regioni a Statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonché dalla Regioni a Statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo.

Quando la legge non prevede tassativamente l'intassabilità, tutte le borse di studio e gli assegni sono soggetti a tassazione IRPEF.

Collaborazioni Coordinate E Continuative

Definizione

Le collaborazioni coordinate e continuative rientrano tra quelle tipologie di lavoro che non instaurano un rapporto di subordinazione tra datore di lavoro e lavoratore, ma stabiliscono le modalità, la durata e il corrispettivo retributivo di una prestazione lavorativa svolta da un prestatore d'opera per conto di un committente.

Collaborazioni Coordinate E Continuative

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono tutti quei rapporti che comportano prestazioni di contenuto “intrinsecamente artistico e professionale”, senza vincolo di subordinazione, a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Collaborazioni Coordinate E Continuative

RIFERIMENTI NORMATIVI

Le norme di riferimento delle collaborazioni coordinate e continuative sono:

- gli articoli 2222 e successivi del Codice civile;
- la Legge di riforma previdenziale n. 335/1995;
- l'art. 409 del Codice di procedura civile;
- in materia fiscale il TUIR;
- la Legge n. 342/2000.

La legge fiscale individua alcune categorie di collaboratori coordinati e continuativi:

- gli amministratori
- i componenti i collegi sindacali
- i revisori dei conti

Indennità per l'esercizio di pubbliche

Funzioni

Fanno parte di questa categoria (art. 50, lett. f), del TUIR), le indennità e i gettoni di presenza corrisposti ai componenti (non amministratori locali) di commissioni, che non siano professionisti (nel qual caso devono emettere parcella per il gettone).

Indennità per cariche elettive

A tale fattispecie vengono ricondotti i compensi, cd. gettoni di presenza o indennità dei componenti i Consigli e le Commissioni consiliari, previsti dall'art. 82 del TUEL, nonché l'indennità di fine mandato dei sindaci prevista dall'art. 23 della Legge n. 265/1999.

L'assegno al coniuge separato

Ex art. 10 TUIR, lett. c), sono deducibili dal reddito complessivo *“gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, o nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria”*.

L'assegno di mantenimento al coniuge separato o divorziato è uno dei pochi casi in cui l'onere deducibile transita dalla busta paga e vede coinvolto il sostituto d'imposta per il riconoscimento dello stesso.

Compensi percepiti dagli LSU

I lavori socialmente utili *sono attività che mirano alla realizzazione di opere e alla fornitura di servizi di utilità collettiva.*

Con la modifica apportata all'art. 47 del TUIR dal Decreto Legislativo n. 314/1997, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente rientrano anche quelli derivanti dai lavori socialmente utili.

A seguito della modifica della normativa dal 1° gennaio 1998 i compensi percepiti a seguito di LSU diventano quindi imponibili ai fini fiscali con le relative detrazioni d' imposta per lavoro dipendente. Anche per tali redditi l'INPS svolge la funzione di sostituto di imposta.

La determinazione dell'Imponibile

- La determinazione dell'imponibile
- Le ritenute: versamento e calcolo
- Il ravvedimento operoso

La determinazione dell'imponibile

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera b) del TUIR, dalla retribuzione lorda omnicomprensiva occorre prima escludere le somme non soggette ad IRPEF e successivamente gli oneri deducibili.

Si determinerà così la base imponibile alla quale commisurare l'aliquota IRPEF (per scaglioni progressivi di imposta) per ottenere l'imposta lorda, dalla quale, una volta sottratte le detrazioni di imposta si otterrà la ritenuta da effettuare al dipendente o assimilato.

La determinazione dell'imponibile

Sono esclusi da IRPEF, oltre alla quota di oneri previdenziali a carico del lavoratore, gli elementi di seguito illustrati:

- gli assegni per il nucleo familiare, esenti al 100%;
- i premi per le polizze a copertura di rischi professionali derivanti da infortunio, esenti al 100%;
- indennità di mensa (*ticket restaurant*) fino al limite di € 5,29 al giorno;
- la **trasferta in Italia** fino a € 46,48 al giorno e la **trasferta all'estero** fino a € 77,47 al giorno;
- i rimborsi spese per la **trasferta in Italia** fino a € 15,49 al giorno e per la **trasferta estera** fino a € 25,82 al giorno;
- i trasferimenti in Italia fino a € 1.549,37 all'anno e all'estero fino a € 4.648,11 all'anno.

Le ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati

art. 23 del DPR n. 600/1973

La ritenuta deve essere operata in ciascun periodo di imposta con l'estensione al 12 gennaio per i compensi corrisposti entro tale data e riferibili al periodo d'imposta precedente.

Per la relativa individuazione si fa riferimento al sistema periodico di pagamento delle retribuzioni secondo le norme legislative, regolamentari e contrattuali normalmente costituite dal mese, dalla quindicina, dalla settimana o dalla giornata.

Le ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati

art. 23 del DPR n. 600/1973

La principale finalità della sostituzione è quella di agevolare la riscossione del tributo ancorché ciò sia insufficiente perché si possa affermare che la stessa faccia parte del procedimento esecutivo, cioè che sia una forma speciale di esecuzione presso terzi.

Il sostituto di imposta è stato considerato non come vero e proprio debitore bensì semplice intermediario tenuto a riscuotere il tributo per conto dello Stato e a trasmettere la prestazione pecuniaria percepita dall'obbligato principale (oltre ad essere ovviamente gravato dai doveri formali, che di regola accompagnano il debito d'imposta).

Il calcolo delle RITENUTE

Una volta determinata la base imponibile a questa verrà commisurata l'aliquota IRPEF (per scaglioni progressivi di imposta) per ottenere l'imposta lorda; successivamente, sottratte le detrazioni di imposta, si otterrà la ritenuta da effettuare al dipendente o assimilato.

Il calcolo delle RITENUTE

Aliquote e scaglioni di reddito

Le aliquote e gli scaglioni di reddito sono contenuti nell'art.11 del TUIR.

L'ordine sistematico delle disposizioni colloca la norma sulla determinazione dell'imposta immediatamente a seguire quella relativa agli oneri deducibili indicati all'art. 10.

Il suddetto articolo prevede che l'imposta lorda sia determinata applicando al reddito complessivo, assunto al netto dei soli oneri deducibili, le aliquote stabilite per i rispettivi scaglioni di reddito.

Il calcolo delle RITENUTE

Detrazioni per carichi di famiglia

L'art. 12 del TUIR, modificato dalla Finanziaria 2006, dispone in materia di “detrazioni per carichi di famiglia”.

La norma che segue inevitabilmente la determinazione dell'imposta lorda consente al contribuente la detrazione da imposta di determinati importi. Tuttavia queste detrazioni verranno riconosciute in cifra fissa, ma in misura decrescente all'aumentare del reddito, fino ad annullarsi oltre determinate soglie.

Sinteticamente:

- detrazioni per coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- detrazione per i figli;
- detrazione per famiglie numerose;
- detrazione per altre persone a carico;
- altre detrazioni.

Il versamento delle ritenute

Le ritenute fiscali

Le ritenute operano secondo un meccanismo che vede coinvolti due soggetti: il sostituto d'imposta e il sostituito.

I sostituti d'imposta, cioè i soggetti indicati all'art. 23 e seguenti del DPR n. 600/1973, devono effettuare, al momento del pagamento o della maturazione di determinate tipologie di compensi o proventi, una trattenuta, denominata ritenuta, sull'importo lordo spettante al soggetto percipiente.

Anche gli Enti Pubblici sono sostituti di imposta.

Il datore di lavoro ogni mese trattiene dallo stipendio una ritenuta fiscale che poi provvederà a versare all'erario mediante il modello F24EP.

Il sostituito che subisce la ritenuta, con la certificazione che sarà rilasciata dal sostituto, scomputa l'importo delle ritenute subite dall'IRPEF

Il calcolo delle RITENUTE

Le ritenute fiscali

Le ritenute possono essere:

1. a titolo di acconto: costituisce un acconto dell'imposta da versare sulla dichiarazione dei redditi;
2. a titolo di imposta: costituisce l'esatto importo delle imposte da pagare, in questo caso il reddito non va dichiarato perché già tassato alla fonte;
3. per i compensi di lavoro dipendente la ritenuta viene calcolata applicando all'imponibile fiscale le aliquote progressive previste dalla legge. Negli altri casi la ritenuta è proporzionale, come ad esempio nel caso del lavoro autonomo, per il quale è pari al 20%.

Il versamento delle ritenute

art. 23, comma 2 - DPR n. 600/1973

Una volta determinata la ritenuta sulle somme e sui valori corrisposti in ciascun periodo di paga, il sostituto d'imposta provvede al versamento di quanto dovuto all'Erario.

La ritenuta da operare è determinata, in linea generale, applicando alla base imponibile le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 11 del TUIR, raggugliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli artt. 12 e 13 del TUIR.

Il versamento delle ritenute

art. 23, comma 2 - DPR n. 600/1973

I codici tributo da utilizzare utilizzati, per il versamento sono differenti in base al tipo di modello utilizzato: F24 e F24EP.

Con il modello F24EP l'imputazione ai capi, capitolo e articolo dell'entrata statale (che si utilizzavano con il modello 124T) sono stati dettagliati dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 367/E del 12 dicembre 2007.

Il versamento delle ritenute

art. 23, comma 2 - DPR n. 600/1973

NOVITÀ

Con l'avvento del 2016 due consistenti novità hanno riguardato gli adempimenti per il versamento delle ritenute, in primo luogo la modifica degli importi per il ravvedimento operoso, in secondo luogo l'istituzione dei codici tributo per il recupero dei rimborsi da conguaglio e delle ritenute versate in eccesso (che in passato si esponevano soltanto nel quadro ST del Modello 770 e non anche nei modelli F24)

Il ravvedimento operoso

ART. 13 D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472

Il Ravvedimento operoso, è un istituto giuridico volto a sanare violazioni di legge in ambito amministrativo tributario ed è oggi applicabile a tutti i tributi.

Attraverso la possibilità del cd. *ravvedimento* il cittadino può volontariamente regolarizzare errori, omissioni e altre irregolarità fiscali, versando, entro i termini stabiliti, l'imposta non pagata e beneficiando della riduzione delle sanzioni.

A seguito del ravvedimento da parte del contribuente infatti la sanzione è stabilita in misura ridotta e gli interessi vengono calcolati giorno per giorno sul tributo non pagato al **tasso legale** fissato dalla legge.

L'importo della sanzione varia in base alla tempestività del ravvedimento.

Il ravvedimento operoso

ART. 13 D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472

Proprio in relazione ai tempi in cui si decide di operare attraverso lo strumento del ravvedimento, si distinguono, a seguito dei recenti interventi normativi diverse tipologie.

Le novità legate all'istituto del ravvedimento operoso, contenute nella Legge di stabilità per il 2016 ai commi 133 e seguenti, concernono le nuove sanzioni ridotte per tutti i contribuenti che spontaneamente decidono di utilizzare questo strumento.

Il ravvedimento operoso

ART. 13 D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472

Le nuove sanzioni ridotte per il ravvedimento operoso sono:

- per il **ravvedimento sprint**, se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza, è prevista una sanzione pari allo 0,1% e interessi di mora allo 0,2%;
- per il **ravvedimento breve**, da 15 a 30 giorni di ritardo, la sanzione prevista è pari all' 1,5%;
- per il **ravvedimento intermedio** la sanzione è pari all'1,67% (1/9 del minimo, pari al 15%) se la regolarizzazione viene effettuata dopo il 30° giorno ed entro il 90° giorno;
- per il **ravvedimento lungo**, se la regolarizzazione avviene entro 2 anni dal ritardo o dalla dichiarazione successiva, la sanzione è pari al 4,2% (1/7 del minimo) ed infine,
- per il nuovo **ravvedimento lunghissimo**, configurabile se la violazione viene sanata oltre i due anni oppure oltre due anni dalla dichiarazione successiva, la sanzione è del 5% (1/6 del minimo).

Il ravvedimento operoso

ART. 13 D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472

I tributi che comunemente vengono regolarizzati attraverso l'istituto del ravvedimento sono:

- le imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi (IRPEF, IRES, IRAP, Addizionali ...);
- le ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta;
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- l'imposta di registro (nelle locazioni quella dovuta per le annualità successive alla prima);
- l'imposta ipotecaria;
- l'imposta catastale.

Il ravvedimento operoso

ART. 13 D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472

Dal sito dell'Agenzia delle Entrate sono facilmente reperibili tutte le informazioni di carattere pratico che consentono al contribuente di sanare la propria posizione.

In particolare si specifica che si utilizza:

- ❖ il modello F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Iva, l'Irap e l'imposta sugli intrattenimenti;
- ❖ il modello F23, per l'imposta di registro e gli altri tributi indiretti;
- ❖ il modello F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.

La risoluzione n. 103/E del 9 dicembre 2015

La Risoluzione n. 103/E del 9 dicembre 2015 ha istituito tre nuovi gruppi di codici tributo per l'utilizzo in compensazione tramite il modello F24 Enti Pubblici, delle somme rimborsate ai percipienti e delle eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive di cui all'articolo 15, comma 1, lett. a) e b), del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

La risoluzione n. 103/E del 9 dicembre 2015

In particolare:

- Per permettere ai sostituti d'imposta di compensare, tramite il modello F24 EP, le somme rimborsate ai percipienti, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: “150E”, “151E”, “152E”, “153E”, “154E”.
- Per dare la possibilità ai sostituti d'imposta di compensare, con il modello F24 EP, le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive dai successivi versamenti, (ex art. 15, co. 1, lett. b, D.Lgs. n. 175/2014), nonché le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, si istituiscono i codici tributo: “155E”, “156E”, “157E”, “158E”, “159E”, “160E”, “161E”.
- Per consentire ai sostituti d'imposta di compensare, mediante il modello F24 EP, il credito per famiglie numerose e per canoni di locazione riconosciuti dagli stessi sostituti, il credito d'imposta per le ritenute IRPEF sulle retribuzioni corrisposte dalle imprese che usufruiscono dei benefici di cui all'art. 4, co. 1, del D.L. n. 457/1997, nonché le somme recuperate dai sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 66/2014 e dell'art. 1, commi 12 e ss. della Legge n. 190/2014, si istituiscono i seguenti codici tributo: “162E”, “163E”, “164E”, “165E”.
- Infine, per consentire la compensazione, mediante il modello F24 EP, dell'eccedenza risultante dalla dichiarazione del sostituto d'imposta, si stabiliscono i seguenti codici tributo: “166E”, “167E”, “168E”.

La ritenuta sul pagamento a terzi di crediti di lavoro pignorati

L'art. 21, co. 15, della L. n. 449/1997 dispone che: *“Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del DPR n. 600/1973..... devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte.*

In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti di imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del DPR n. 600/1973, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d'acconto nella misura del 20%, secondo modalità stabilite, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate”.

Il conguaglio di fine anno

Il Conguaglio Di Fine Anno Obblighi datore di lavoro

Art. 23 Dpr n. 600/1973

Il datore di lavoro o l'ente pensionistico effettua a fine anno il conguaglio fiscale. Si tratta di un calcolo definitivo delle imposte IRPEF, del *bonus* Renzi e addizionali dovute dal lavoratore o dal pensionato, ai quali conviene fare la richiesta per fruire di eventuali detrazioni fiscali o per la comunicazione di altri redditi.

Il Conguaglio Di Fine Anno : sintesi

- ❖ Ogni mese, il datore di lavoro o, in caso di pensionati, l'INPS, trattiene in busta paga delle percentuali di IRPEF che però sono quote non definitive.
- ❖ Pertanto con il conguaglio IRPEF si procede al calcolo certo e definitivo delle imposte IRPEF dovute dal dipendente o dal pensionato INPS.

DPR n. 600/1973

Nonostante la legge preveda la possibilità di concludere le operazioni di conguaglio entro il 28 febbraio dell'anno successivo, normalmente, per prassi, tali operazioni amministrative e contabili, si chiudono entro fine anno, facendo coincidere il conguaglio con la busta paga del mese di dicembre.

Le Operazioni Di Conguaglio: sintesi

La procedura di conguaglio consiste nel sommare gli emolumenti che costituiscono il reddito ovvero gli imponibili fiscali delle retribuzioni mensili comprese le mensilità aggiuntive, qualora spettino al lavoratore, determinando così il reddito fiscale annuo.

Le Operazioni Di Conguaglio: sintesi

In pratica si sommano tutti gli imponibili fiscali da gennaio a dicembre comprese la tredicesima, l'eventuale quattordicesima o altre somme aggiuntive corrisposte a titolo di prestazioni assistenziali (esempio malattia, maternità, cassa integrazione, ecc.) se dovute per contratto e si ottiene il reddito fiscale annuo.

Le Operazioni Di Conguaglio: sintesi

Il risultato ottenuto dalle precedenti operazioni rappresenta l'imponibile fiscale annuale sul quale poi sarà applicata l'aliquota determinando così l'imposta effettivamente dovuta dal lavoratore dipendente o pensionato che sia, ovvero l'imposta che grava sul reddito delle persone fisiche e cioè sui redditi da lavoro dipendente e parasubordinato meglio conosciuta come **IRPEF**.

Il Conguaglio Di Fine Anno Obblighi datore di lavoro

Art. 23 Dpr n. 600/1973

Quindi, in base a quanto detto, i datori di lavoro, nella qualità di sostituti di imposta, sono chiamati ogni anno ad effettuare un adempimento riepilogativo sia fiscale che contributivo: il conguaglio di fine anno.

Si tratta di un ricalcolo delle imposte e dei contributi dovuti dai lavoratori dipendenti, dai collaboratori e dai pensionati sulla base del reddito percepito nell'anno, la cui misura diviene certa a conclusione dell'anno di imposta, quindi nel mese di dicembre.

Ad essere sottoposti a conguaglio sono i contributi (INPS o altro Ente previdenziale) e le imposte (IRPEF, addizionale regionale e comunale) sia a carico del lavoratore che dell'azienda stessa. Questa operazione di fine anno di fatto corregge ed adegua gli importi trattenuti nelle buste paga da gennaio a novembre, sia come imposte che come contributi a carico del lavoratore.

Il Conguaglio Di Fine Anno

Art. 23 Dpr n. 600/1973

Con l'elaborazione del cedolino di dicembre il datore di lavoro ha il dato certo del reddito complessivo annuo percepito dal dipendente e su questo reddito si calcola l'importo definitivo relativo all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), alle addizionali regionali e comunali, ai contributi all'INPS o altro ente dovuti.

Su questo reddito inoltre si calcola l'effettivo ammontare delle detrazioni fiscali spettanti, come ad esempio le detrazioni per lavoro dipendente, le detrazioni per carichi di famiglia, che tengono conto non solo del reddito percepito ma anche del numero di giornate lavorate.

Il Conguaglio Di Fine Anno

Art. 23 Dpr n. 600/1973

Pertanto ciò che è stato calcolato dal datore di lavoro in via presuntiva da gennaio a novembre nelle buste paga, sulla base di **reddito presunto** (spesso quello dell'anno precedente), verrà calcolato nella misura definitiva a dicembre sulle retribuzioni effettivamente percepite e ci saranno appunto le operazioni di conguaglio, che di fatto sono la differenza tra l'importo dovuto nell'anno e quanto già versato (sia per l'IRPEF che per le addizionali, che per i contributi).

Ciò comporta delle correzioni che possono determinare sia somme a credito per il lavoratore che ulteriori somme a debito che si manifestano in busta paga nelle trattenute, riducendo il netto della mensilità in cui è effettuato il conguaglio, generalmente la **busta paga di dicembre**.

Il conguaglio fiscale e le trattenute in busta paga

Queste ulteriori trattenute sono dovute, come già detto, al ricalcolo delle imposte (IRPEF e addizionali regionali e comunali) e ciò vuol dire che nelle precedenti undici mensilità, le undici buste paga dell'anno, sono state trattenute meno imposte rispetto a quelle dovute sulla base del reddito annuale poi di fatto percepito.

Il datore di lavoro, quindi, **ha trattenuto meno imposte del dovuto nei mesi precedenti**, utilizzando come parametro un reddito presunto inferiore rispetto a quello poi effettivamente percepito nell'anno dal lavoratore.

Ovviamente, salvo casi particolari in cui il reddito presunto nell'anno è valutato in maniera nettamente inferiore, questo addebito di ulteriori imposte o contributi rientra nella normalità e **non è un errore** del datore di lavoro o di colui che elabora le buste paga, sia esso un Consulente del lavoro esterno, sia esso un addetto alle paghe interno all'azienda.

Il conguaglio fiscale

Il conguaglio fiscale è un adempimento a cui sono chiamati tutti i sostituti d'imposta, non solo il datore di lavoro. Cioè devono effettuare il conguaglio fiscale anche gli Enti previdenziali, sulle pensioni.

Il conguaglio fiscale entro il 28 febbraio

L'art. 23, co. 3, del DPR n. 600/1973, stabilisce che i datori di lavoro sostituti d'imposta devono effettuare le operazioni di conguaglio, non entro la fine dell'anno cioè il 31 dicembre, ma entro il 28 febbraio dell'anno successivo al periodo di imposta.

Quindi anche se generalmente l'operazione viene conclusa entro l'emissione della busta paga di dicembre (con Libro Unico in emissione dal 1 gennaio al 16 gennaio), i datori di lavoro secondo la legge hanno tempo di effettuare l'operazione di conguaglio fiscale dell'anno precedente, quindi entro l'emissione del Libro Unico (le buste paga) del mese di febbraio.

Il conguaglio fiscale

Determinazione del reddito imponibile

Redditi percepiti

Le somme oggetto di ricalcolo a conguaglio fiscale di fine anno sono quelle corrisposte a titolo di reddito per lavoro dipendente (art. 49 del DPR n. 917/1986) e i redditi ad esso assimilati.

Sono inoltre considerate reddito di lavoro dipendente:

- le retribuzioni percepite come sostituzione del reddito quali la **cassa integrazione guadagni**, l'**indennità di mobilità**, le indennità corrisposte dall'ente previdenziale per la **malattia**, la **maternità**, le somme percepite dall'INAIL per l'invalidità temporanea, ecc.;
- i compensi in natura (*fringe benefit*) per la quota di determinazione in denaro e le erogazioni liberali;
- le **pensioni di ogni genere**, gli assegni equiparati alle pensioni e gli interessi e le rivalutazioni su crediti di lavoro di pendente.

Il conguaglio fiscale

Determinazione del reddito imponibile

Attività lavorativa all'estero

Devono altresì essere prese in considerazione le retribuzioni convenzionali attribuite, in luogo dell'effettiva retribuzione, ai lavoratori che hanno prestato attività lavorativa all'estero. Tale attività deve avvenire in via continuativa, deve essere oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e deve essere svolta per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi. Art. 51, comma 8-bis, del TUIR.

Il conguaglio fiscale

Determinazione del reddito imponibile

Principio di cassa fino al 12 gennaio

L'art. 51 del DPR n. 917/1986 stabilisce che i compensi di lavoro dipendente e assimilati erogati entro il 12 gennaio, ma che sono riferiti come periodo d'imposta all'anno appena concluso, sono da considerare come di competenza dell'anno concluso e non del nuovo anno. Si tratta del cosiddetto principio di cassa allargato.

Per intenderci, se un amministratore di società o un dipendente percepisce il compenso del 2016 il giorno 12 gennaio 2017, la somma percepita sarà di competenza del 2016 e non del 2017. Questo vale anche per i professionisti, che adottano appunto il principio di cassa. Nel caso di erogazioni di stipendi ai lavoratori, il principio adottato è invece quello di competenza.

Cioè se anche per effetto del calcolo del Libro Unico, che può essere calcolato entro il 16 del mese successivo, si effettuano i pagamenti del mese di dicembre il 16 gennaio, la competenza degli emolumenti pagati ai dipendenti sarà sempre di dicembre.

Il conguaglio fiscale

Redditi e retribuzioni esclusi dal conguaglio fiscale

Oltre ai contributi previdenziali, godono dell'esenzione fiscale, e quindi non sono interamente o parzialmente esclusi dal calcolo delle imposte IRPEF, sia mensilmente che in sede di conguaglio fiscale i seguenti emolumenti (art. 51 TUIR):

- ✓ i contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore, esenti al 100% e rientranti negli oneri deducibili per i contributi previdenziali;
- ✓ gli assegni per il nucleo familiare, esenti al 100%;
- ✓ i premi per le polizze a copertura di rischi professionali derivanti da infortunio, esenti al 100%;
- ✓ indennità di mensa (*ticket restaurant*) fino al limite di € 5,29 al giorno;
- ✓ la **trasferta in Italia** fino a € 46,48 al giorno e la **trasferta all'estero** fino a € 77,47 al giorno;
- ✓ i rimborsi spese per la **trasferta in Italia** fino a € 15,49 al giorno e per la **trasferta estera** fino a € 25,82 al giorno;
- ✓ i trasferimenti in Italia fino a € 1.549,37 all'anno e all'estero fino a € 4.648,11 all'anno.

Il conguaglio fiscale

Le erogazioni liberali sono imponibili

L'azienda può decidere di concedere, in occasione di festività o di ricorrenze delle somme occasionali alla generalità dei dipendenti, oppure ad alcune categorie di lavoratori dipendenti. Si parla in questo caso di erogazioni liberali o sussidi occasionali.

Analogamente l'azienda potrebbe decidere di concedere una somma aggiuntiva ad un lavoratore in occasione di situazioni familiari rilevanti.

Dal 2008 in poi tali erogazioni sono imponibili e quindi concorrono alla formazione del reddito complessivo del dipendente. In precedenza l'art. 51, co. 2, lett. b, del DPR n. 917/1986 prevedeva l'esclusione dall'imposizione fiscale IRPEF delle predette erogazioni liberali entro la franchigia di € 258,23.

Il conguaglio fiscale

Arretrati anni precedenti

Sono esclusi dal conguaglio fiscale di fine anno anche gli arretrati di retribuzione percepiti nell'anno di imposta ma relativi d anni precedenti. Tali redditi sono assoggettati a tassazione separata. Viene applicato all'ammontare percepito l'aliquota fiscale corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui sono percepiti.

Il conguaglio fiscale

Esclusione dal conguaglio fiscale

Questi emolumenti sono presenti nelle buste paga del lavoratore e sono normalmente non inserite nell'imponibile fiscale della busta paga. Cioè vengono retribuite (nel caso delle indennità e dei rimborsi) o vengono trattenute al lavoratore (nel caso dei contributi previdenziali) senza che il loro ammontare formi la base imponibile per il calcolo dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali. Quindi l'imponibile fiscale in busta paga non deve comprendere queste somme.

La conseguenza è che, essendo l'imposizione fiscale calcolata nelle buste paga sulla base del reddito presunto, essendo già queste somme escluse mese dopo mese dal calcolo, tali somme non sono oggetto di conguaglio fiscale. Non sono quindi né somme da poter portare a credito del lavoratore né a debito. Sono escluse dalle operazioni fiscali, sia mensilmente che a conguaglio.

Il conguaglio fiscale

Determinazione delle imposte a conguaglio fiscale

Una volta determinato il reddito imponibile fiscale attraverso la **determinazione del reddito complessivo** (la somma di tutti i redditi precedentemente descritti, ivi compresi quelli ulteriori eventualmente comunicati dal lavoratore) e sottraendo allo stesso gli oneri deducibili (come i contributi previdenziali), il sostituto d'imposta datore di lavoro o ente previdenziale **deve provvedere al calcolo dell'imposta lorda IRPEF dovuta**, che si ottiene applicando al reddito complessivo, le aliquote Irpef per scaglioni di reddito vigenti. Ottenuta l'imposta lorda per il calcolo dell'imposta annuale da versare sarà necessario tener conto delle detrazioni fiscali spettanti al lavoratore: le detrazioni per reddito di lavoro dipendente o le detrazioni per redditi da pensione, le detrazioni per i carichi di famiglia.

Il conguaglio fiscale

Determinazione delle imposte a conguaglio fiscale

L'art. 23, co. 3, del DPR n. 600/1973, regola le modalità di calcolo del conguaglio sia di fine anno che di fine rapporto. In particolare tale articolo stabilisce che il sostituto d'imposta, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, deve effettuare il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti imponibili corrisposti in ciascun periodo di paga, tenendo conto:

1. delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni (articoli 12 e 13 del TUIR);
2. delle detrazioni eventualmente spettanti per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute (art. 15 del TUIR);
3. dell'imposta dovuta sull'ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell'anno.

Sempre in sede di conguaglio di fine anno, il datore di lavoro attribuisce le detrazioni d'imposta previste dalle lettere c) ed f) dello stesso articolo 15 del TUIR, per erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.

Il conguaglio fiscale

La comunicazione per le detrazioni fiscali

Il D.L. n. 70/2011 ha abolito l'obbligo di comunicazione annuale sulle detrazioni fiscali che imponeva ai dipendenti una comunicazione annua per la richiesta delle detrazioni fiscali.

Resta necessario però comunicare ai datori di lavoro la richiesta ma poi **vanno comunicate solo le eventuali variazioni**, non esiste più l'obbligo di replicare ogni anno la comunicazione anche in assenza di novità, di variazioni.

Il lavoratore, però, deve fare richiesta al datore di lavoro per ottenere il conguaglio fiscale tenendo conto di alcune detrazioni diverse da quelle per i redditi di lavoro dipendente e per i familiari a carico.

Il conguaglio fiscale

La comunicazione per le detrazioni fiscali

Il datore di lavoro ottenuto il reddito di lavoro dipendente, considerato eventuali altri redditi comunicati dal lavoratore, determinato il reddito complessivo ed il reddito imponibile, otterrà l'imposta lorda e poi, sottraendo le eventuali detrazioni fiscali, **l'imposta netta dovuta**, quindi l'IRPEF annua da pagare da parte del dipendente, così come l'importo definitivo delle addizionali regionali e comunali dovute dal dipendente. A questo punto, oltre alle somme trattenute da gennaio a novembre, il sostituto d'imposta conosce anche la somma annuale effettivamente dovuta e può procedere al conguaglio fiscale finale.

Il conguaglio fiscale

Il calcolo dell'IRPEF a conguaglio

Le somme a conguaglio (che generano un credito fiscale da accreditare in busta paga oppure un debito fiscale da addebitare sempre in busta paga) rappresentano la differenza tra:

Le ritenute operate sugli emolumenti imponibili corrisposti (quindi le somme trattenute mese per mese da gennaio a novembre).

E l'imposta effettivamente dovuta sulla base dell'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto, come detto, delle detrazioni fiscali, di cui all'art. 12 e 13 del TUIR, e quelle per oneri di cui all'art. 15 del TUIR, che vengono ricalcolate sulla base dell'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, cioè l'imponibile fiscale definitivo a seguito dell'erogazione della mensilità di dicembre.

Il conguaglio fiscale

Versamento delle imposte dovute a conguaglio

Ottenuto l'eventuale importo a debito dell'IRPEF da pagare, il datore di lavoro trattiene in busta paga la somma al lavoratore e poi successivamente provvede al versamento, che viene effettuato secondo i principi generali, cioè entro il 16 del mese successivo. Quindi se l'operazione di conguaglio è stata effettuata il 31 dicembre, il versamento tramite il modello F24 delle imposte a conguaglio sarà effettuato entro il 16 gennaio successivo. Ovviamente se le operazioni di conguaglio sono calcolate nel libro Unico di gennaio, il versamento sarà da effettuare entro il 16 febbraio.

Il conguaglio fiscale

L'IRPEF a credito

Nel caso in cui invece sono state trattenute in busta paga da gennaio a novembre cifre di IRPEF superiori a quelle effettivamente dovute dal lavoratore, il datore di lavoro o l'ente previdenziale deve provvedere a rimborsare la cifra a credito nella busta paga di dicembre o di conguaglio, salvo poi compensare queste somme a credito sempre nel modello F24 con le imposte eventualmente dovute, a carico del lavoratore o a proprio carico.

Il conguaglio fiscale

Conguaglio fiscale e *bonus* Renzi di 80 euro

Una delle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno presenti in busta paga di dicembre è il conguaglio del cd. *bonus* Renzi.

Ebbene, in alcuni casi nella busta paga può scattare la restituzione degli 80 euro, o meglio di parte o di tutta la cifra di 960 € spettante per l'anno intero lavorato. Vediamo di spiegare perché cambia l'importo del *bonus* Renzi, e perché molti rischiano una parziale o totale restituzione.

La motivazione è da ritrovarsi negli aspetti normativi che riguardano la tassazione sul reddito di lavoro dipendente.

Il conguaglio fiscale

Bonus Renzi: la normativa

I commi 12, 13 e 15 della L. n. 190/2014, riprendendo le misure già previste nel D.L. n. 66/2014 per il 2014, ha introdotto in via permanente il cd. “*Bonus Renzi*” mediante il nuovo comma 1-bis del TUIR.

Il *Bonus Renzi* spetta se l'imposta lorda supera la detrazione per lavoro dipendente. In particolare la norma riconosce un credito (che non è una detrazione, quindi non riduce imposte) ai titolari di reddito di lavoro dipendente e a taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata sui medesimi redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro dipendente, Quindi la prima cosa che viene considerata nella busta paga di fine anno è se il reddito complessivo comporta un'imposta lorda che supera la detrazione per lavoro dipendente. Se ciò avviene, spetta il *bonus Renzi*. Se in sede di conguaglio, quindi di ricalcolo annuale sia del reddito che della detrazione per lavoro dipendente, ciò non avviene, scatta la restituzione del bonus di 80 euro percepito nell'anno.

Il conguaglio fiscale

Bonus Renzi: la normativa

I redditi da considerare per il calcolo del bonus di 80 euro sono i redditi di cui all'art. 49, con esclusione dei redditi di pensione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e redditi di cui all'art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h), e l).

Il reddito non deve superare 24.000 e 26.600 euro (NOVITA' LEGGE DI BILANCIO 2018)

Un presupposto per la spettanza piena del *bonus* di 80 euro di Renzi, o meglio dei 960 euro per tutto l'anno, è che il reddito complessivo del lavoratore nella busta paga di dicembre, a seguito di conguaglio fiscale, non superi i 26.600 euro. Solo in questo caso spettano i 960 euro a coloro che hanno lavorato tutto l'anno. Per chi lavora per alcuni mesi nell'anno il *bonus* viene riproporzionato.

Il conguaglio fiscale

Bonus Renzi: la normativa

Se il reddito complessivo nella busta paga di dicembre supera i 24.000 € o addirittura i 26.000 € il contribuente va incontro alla restituzione parziale o totale del *bonus* Renzi. Infatti, per aver diritto al credito è necessario che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo (comprendente quindi anche i redditi diversi da lavoro dipendente) in ogni caso non superiore a 26.000 €, al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

Nel caso in cui il limite di reddito di 24 mila € venga superato, il credito (*bonus* Renzi) deve essere riconosciuto in misura via via decrescente, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 €. La norma prevede infatti che il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di € 2.000. Quindi se ci sono conguagli negativi sul bonus di 80 € nella busta paga di dicembre la motivazione sta nel fatto che il reddito complessivo ai fini IRPEF nella busta paga è superiore a 24.000 €. Se c'è la restituzione totale dei 960 €, il reddito ha superato i 26.000 €.

Il conguaglio fiscale

Bonus Renzi: la normativa

Nel caso in cui il limite di reddito di 24 mila euro venga superato, il credito (bonus Renzi) deve essere riconosciuto in misura via via decrescente, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro. La norma prevede infatti che il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di € 2.000. Quindi se ci sono conguagli negativi sul bonus di 80 euro nella busta paga di dicembre la motivazione sta nel fatto che il reddito complessivo ai fini IRPEF nella busta paga è superiore a 24.000 euro. Se c'è la restituzione totale dei 960 euro, il reddito ha superato i 26.000 euro.

Il conguaglio fiscale

Bonus Renzi: restituzione per chi è incapiente

Restituiscono il *bonus* Renzi non solo i lavoratori che hanno un reddito superiore a 24-26 mila euro, ma anche coloro che non superano gli 8.145,32 euro di reddito se nell'anno di imposta hanno lavorato tutto l'anno.

E' il caso di molti lavoratori con contratto part-time. E' il caso degli “*incapienti*”, ossia coloro che, percependo un reddito fino a 8.145,32 euro, hanno un'imposta lorda inferiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati spettanti in base all'art. 13, co. 1, del TUIR.

Il *Bonus* di 80 euro è da riproporzionare al periodo di lavoro in caso di aspettativa non retribuita, premi di risultato, lavoro a tempo parziale, indennità sostitutive, pluralità di rapporti di lavoro.

Il conguaglio fiscale

Con la Circolare 9/E del 2014 è stato precisato che il *bonus* Renzi dovrà essere riconosciuto secondo i principi ordinari di cui alla Circolare n. 3/1998, rapportandolo, quindi, al periodo di lavoro nell'anno, vale a dire ai giorni “che hanno dato diritto al reddito di lavoro dipendente... soggetto a tassazione” sottraendo i gironi per i quali non “spetta alcun reddito, neppure sotto forma differita quali le mensilità aggiuntive eccetera (ad esempio in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).

Essendo il ***Bonus* Renzi calcolato in funzione al periodo di lavoro**, esso va calcolato in funzione del numero di giorni lavorati o comunque in funzione del periodo effettivo, eventualmente anche inferiore all'anno solare, che dà diritto alla retribuzione o alla indennità sostitutiva della stessa.

I lavoratori possono recuperare l'eventuale *Bonus* Renzi restituito o non ricevuto nella busta paga di dicembre attraverso il Modello 730, se ci sono ulteriori redditi od oneri deducibili che consentono di rientrare nei redditi previsti dalla legge per avere i *Bonus* Renzi.

Conguaglio fiscale errato: cosa fare

La legge prevede che il conguaglio fiscale di fine anno possa essere effettuato entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Ed entro tale data è possibile correggere i conguagli effettuati ai lavoratori dipendenti.

E' possibile cioè la riapertura del conguaglio. Se dal ricalcolo deriva un maggior credito o un minor debito di imposta (conguaglio a credito), la restituzione della maggiore IRPEF trattenuta nel 2016 dovrà avvenire, nella sostanza, “utilizzando” l'IRPEF relativa ai mesi di gennaio e/o febbraio. Vanno comunque conguagliate le retribuzioni ed emolumenti erogati entro il 12 gennaio.

A tale proposito la Circolare n. 326/E del 1997 (par. 3.5) precisa che *“se necessario il conguaglio potrà anche essere ripetuto, ad esempio per tenere conto di altre somme e valori non considerati in precedenza, purché, in ogni caso, i relativi effetti economici si concludano entro il mese di febbraio dell'anno successivo”* sia che *“le operazioni di conguaglio possono essere effettuate anche non per tutti i sostituiti contemporaneamente”*.

Se il datore di lavoro non intende riaprire il calcolo del conguaglio fiscale, il lavoratore può comunque presentare la dichiarazione dei redditi e recuperare i crediti o pagare i debiti dovuti.

Le richieste del lavoratore per il conguaglio fiscale

Il lavoratore o il pensionato deve comunicare al proprio datore di lavoro o ente previdenziale, sostituto d'imposta, gli ulteriori redditi percepiti o le detrazioni spettanti, affinché possa usufruire delle trattenute mensili e del conguaglio di fine anno, evitando di avere nei confronti del fisco una situazione fiscale da definire poi in sede di dichiarazioni dei redditi.

Quindi, il lavoratore (o il pensionato) **deve comunicare eventuali altri redditi** laddove abbia convenienza a vedersi trattenute in busta paga (o rata di pensione) le imposte, quindi mese dopo mese, evitando conguagli fiscali in sede di presentazione del Modello 730 o Modello Unico che si traducono in grosse somme in denaro da versare col modello F24.

Dall'altro lato, nel caso al lavoratore (o al pensionato) spettino le detrazioni fiscali è bene usufruirne direttamente nelle buste paga (o nella rata di pensione) evitando di pagare mese dopo mese più imposte per poi trovarsi con un credito in sede di dichiarazione dei redditi.

Le richieste del lavoratore per il conguaglio fiscale

Affinché alla fine dell'anno venga effettuato dal sostituto d'imposta, datore di lavoro o ente previdenziale, una corretta imposizione fiscale mensilmente e durante il conguaglio fiscale, il lavoratore deve effettuare le richieste, **le comunicazioni al datore di lavoro segnalando tutte le detrazioni fiscali spettanti.**

Le richieste del lavoratore per il conguaglio fiscale

La Finanziaria del 2008 ha esteso le detrazioni fiscali spettanti che possono essere richieste dal lavoratore al proprio datore di lavoro e che quindi possono essere incluse nel conguaglio fiscale di fine anno.

Le richieste del lavoratore per il conguaglio fiscale

In merito alle detrazioni di cui agli artt. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia) e 13 del TUIR (altre detrazioni) si ricorda che, l'art. 7, co. 1, lett. b), e co. 2, lett. e) del DL. n. 70/2011, convertito, con modificazioni, in Legge n. 106/2011, (cd. Decreto sviluppo) ha modificato l'art. 23, co. 2, lett. a), del DPR n. 600/1973 (il testo della norma antecedente la modifica prevedeva che *“Le detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del citato Testo Unico sono riconosciute se il percipiente dichiara annualmente di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni”*), stabilendo che i lavoratori dipendenti e i pensionati non hanno più l'obbligo di dichiarare annualmente al sostituto d'imposta, affinché ne tenga conto in sede di ritenuta sui redditi corrisposti, le informazioni (vale a dire il codice fiscale dei familiari a carico le condizioni di spettanza delle detrazioni stesse) necessarie all'attribuzione delle detrazioni per i familiari fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del TUIR.

Inoltre, in assenza di variazioni, la suddetta dichiarazione al sostituto d'imposta ha effetto anche per i periodi d'imposta successivi.

Le richieste del lavoratore per il conguaglio fiscale

Due o più rapporti di lavoro con lo stesso datore di lavoro

In presenza di più rapporti nell'anno con lo stesso percettore, in sede di conguaglio, il datore di lavoro deve sempre considerare le somme e i valori complessivamente corrisposti nel corso dei diversi periodi lavorativi dell'anno e indipendentemente dal fatto che il lavoratore ne abbia fatto richiesta.

Le detrazioni ulteriori spettanti oltre alla detrazione per lavoro dipendente sono ad esempio l'eventuale **detrazione minima garantita**, che spetta ai lavoratori che hanno meno di 8.000 euro di reddito, oppure la detrazione spettante ai lavoratori che pagano l'affitto. Tale detrazione spetta in misura diversa in base al canone di locazione, se è a canone libero o a canone convenzionale. Una particolare detrazione IRPEF spetta al lavoratore giovane dal 20 ai 30 anni che paghi un canone di locazione.

Una ulteriore detrazione fiscale che spetta è quella per le **famiglie numerose**. Si tratta di una ulteriore detrazione sull'IRPEF che si aggiunge alla detrazione per familiari a carico e che è destinata ai nuclei familiari con almeno quattro figli.

Questa tipologia di detrazione è concessa in misura fissa, non è rapportata al periodo dell'anno in cui maturano i requisiti (cioè la nascita del quarto figlio).

Non aumenta inoltre all'aumentare del numero dei figli, oltre il quarto figlio.

Le richieste del lavoratore per il conguaglio fiscale

Anche al coniuge legalmente separato o divorziato che, sulla base di una sentenza del giudice, è percettore dell'**assegno periodico di mantenimento** spetta una detrazione d'imposta. Tale detrazione in realtà è dedicata ai coniugi che percepiscono solo l'assegno di mantenimento come reddito. Non è infatti cumulabile con la detrazione per lavoro dipendente.

Ma al coniuge percettore di assegno di mantenimento che è anche lavoratore e titolare di un reddito di lavoro dipendente spetta la scelta tra le due detrazioni fiscali e nel caso abbia convenienza a fruire della detrazione sugli assegni di mantenimento deve darne comunicazione al datore di lavoro che, sempre in qualità di sostituto d'imposta, applica normalmente l'altra detrazione, quella per lavoro dipendente.

Il conguaglio fiscale tramite il modello 730 o Unico

Per provvedere a ricalcolare le imposte dovute per l'anno appena concluso, il dipendente o il pensionato può effettuare operazioni di conguaglio fiscale, quindi di ricalcolo della differenza tra quanto dovuto effettivamente e quanto trattenuto già dal datore di lavoro (o dall'ente previdenziale) nelle buste paga (o nella rata di pensione), attraverso la compilazione e l'invio del Modello 730 o del ModEllo Unico dell'anno successivo (es. 730 del 2017 o Unico 2017), che appunto riguarda i redditi prodotti nell'anno precedente (nell'esempio il 2016).

Le operazioni di conguaglio di fine anno restano una possibilità di calcolo definitivo delle imposte dovute, ma in presenza di ulteriori redditi o oneri o detrazioni, il conguaglio di fine anno non è altro che un primo parziale ricalcolo delle imposte.

Il conguaglio fiscale tramite il modello 730 o Unico

Il contribuente poi ha l'ultima possibilità: la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tale presentazione si rende necessaria se ci sono delle variazioni da comunicare (e delle imposte da pagare o da ricevere a credito) al Fisco sulla propria posizione reddituale rispetto a quanto calcolato dal proprio datore di lavoro o dall'Ente previdenziale.

Il conguaglio fiscale tramite il modello 730 o Unico

Il modello 730 o del modello Unico sono presentabili da maggio a giugno dell'anno successivo, direttamente in prima persona o affidandosi ad un Centro di assistenza fiscale (CAF) o ad un professionista abilitato (es. commercialista o consulente del lavoro).

Il recupero dei crediti Irpef

La presentazione della dichiarazione dei redditi coincide con l'ultimo e definitivo calcolo delle imposte dovute.

Tale ricalcolo può generare ulteriori imposte da pagare a saldo, che vanno quindi poi versate, ma anche, molto spesso, dei crediti d'imposta, dei rimborsi dell'imposta già trattenuta dal datore di lavoro (o dall'Ente previdenziale) per effetto dell'applicazione di tutte le detrazioni fiscali o gli oneri deducibili dal reddito complessivo.

La differenza fondamentale tra i due modelli di dichiarazione è che il Modello 730 consente il recupero dei crediti d'imposta o il pagamento delle imposte ulteriori dovute a saldo, attraverso la busta paga di luglio, mentre il Modello Unico non permette di fruire del sostituto d'imposta per il pagamento a saldo delle imposte dovute, o il recupero dei crediti d'imposta.

Conguaglio negativo o positivo

Va osservato che da tale calcolo non sempre scaturirà un debito o un credito nei confronti dello Stato.

Si parla pertanto di conguaglio negativo o positivo di fine anno.

Conguaglio negativo o positivo

- ❖ Infatti se l'imposta dovuta risulta maggiore rispetto a quella che il lavoratore ha già versato, allora il conguaglio IRPEF sarà **negativo** e il lavoratore avrà nella busta paga di dicembre un importo minore.
- ❖ Se invece l'imposta versata mensilmente è maggiore di quella effettivamente dovuta, allora il conguaglio IRPEF sarà **positivo** e il lavoratore a dicembre avrà una busta paga più alta.

Il caso di più rapporti di lavoro nello stesso Anno

- ❖ In presenza di più rapporti di lavoro nello stesso anno, in sede di conguaglio, il sostituto d'imposta deve tenere conto delle somme e dei valori complessivamente corrisposti allo stesso nel corso dei diversi periodi lavorativi dell'anno, indipendentemente dal fatto che il lavoratore ne abbia fatto richiesta.
- ❖ Se necessario inoltre, nel caso in cui si deve tenere conto di altre somme e valori non considerati in precedenza, il conguaglio potrà essere ripetuto purché, in ogni caso, i relativi effetti economici si concludano entro il mese di febbraio dell'anno successivo (DPR n. 600/1973).

Il conguaglio e la richiesta di applicazione di un'aliquota più elevata

Con Risoluzione n. 199/E del 30 novembre 2001, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità, già riconosciuta nella Circolare n. 326/E/1997, che il sostituto d'imposta, su richiesta del sostituto, effettui una ritenuta con un'aliquota superiore rispetto a quella dovuta.

Il Conguaglio Delle Addizionali

Nello svolgimento delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituto d'imposta deve considerare anche **l'addizionale regionale e l'addizionale comunale**, la *cd. aliquota aggiuntiva*, relativamente ai comuni che ne abbiano deliberato la variazione.

QUESITI

Forfettario/minimi come distinguere se nelle fatture si tratta di reddito d'impresa o lavoro autonomo ai fini del rilascio della certificazione unica.

Il lavoratore autonomo titolare di partita Iva è colui che esercita un'attività professionale continuativa ed abituale in cui prevalgono le sue doti o quello che in diritto privato avrete sentito chiamare *intuitus personae* e che si contraddistingue per il contenuto artistico. Inoltre l'attività non è inquadrata nell'ambito di un contratto di lavoro dipendenti ed è quindi carente di quel vincolo di subordinazione. Viceversa, nel caso in cui nello svolgimento dell'attività, partecipi in modo prioritario la dotazione del capitale e l'organizzazione che è messa a disposizione rispetto all'*intuitus personae* ossia alla personalità della vostra attività allora si parlerà di reddito d'impresa.

QUESITO

Limite sul lavoro occasionale e ritenute da applicare

Nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, i contratti attivabili, per ogni singolo utilizzatore, non possono superare il valore complessivo di 5.000 euro netti. Parallelamente, ciascun lavoratore può sottoscrivere in un anno uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo di massimo 5.000 euro netti. Tale limite economico scende a 2.500 euro annui per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore. All'importo lordo che il lavoratore occasionale riporterà all'interno della ricevuta al fine dell'ottenimento della corresponsione delle somme, dovrà essere applicata una ritenuta d'acconto pari al 20% dell'importo lordo, che sarà trattenuta dal datore di lavoro e versata dallo stesso entro il 16 del mese successivo mediante modello F24.

QUESITO

Il regime forfettario e il regime dei contribuenti minimi è soggetto a qualche ritenuta ?

Per espressa previsione normativa, i contribuenti che adottano il regime forfettario (Art. 1 comma 67, Legge 190 del 23.12.2014) o il regime di vantaggio dei contribuenti “minimi” (Provvedimento Agenzia delle Entrate 185820 del 22.12.2011 punto 5.2), non applicano la ritenuta d’acconto sui ricavi e sui compensi percepiti assoggettati all’imposta sostitutiva. Pertanto, cliente, sostituto d’imposta, non dovrà dunque operare, all’atto del pagamento della fattura, la ritenuta d’acconto: a tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, generalmente indicata già nel corpo della fattura, dalla quale risulta che il reddito, cui le somme percepite afferiscono, è soggetto all’imposta sostitutiva e che su tali somme non dovrà essere applicata la ritenuta d’acconto.

QUESITO

Ho pagato una fattura nel 2018 ad un libero professionista senza applicare la relativa ritenuta d'acconto, ovvero non ho versato la relativa ritenuta codice 104/e all'erario. Come posso risolvere?

Al fine di sanare la propria posizione, è possibile versare la ritenuta d'acconto trattenuta e mai versata all'Erario nei termini previsti avvalendosi del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D. lgs. 472 del 18 dicembre 2017. Tale istituto, concede la possibilità al contribuente inadempiente di poter sanare la propria posizione debitoria nei confronti del fisco mediante il versamento di quanto dovuto, maggiorato da sanzioni ed interessi mediante F24EP. Il calcolo delle sanzioni e degli interessi varia in base al ritardo con il quale il contribuente procede al versamento di quanto dovuto.



In diretta
con
Francesco
Cuzzola

BILANCIO CONTABILITÀ TRIBUTI PER GLI ENTI LOCALI

La formazione ASMEL direttamente nel tuo ufficio!

Ciclo di seminari
ONLINE
GRATUITI



Grazie per l'attenzione.

FRANCESCO CUZZOLA

Prossimo appuntamento:

19 novembre 2019

La programmazione economico - finanziaria del Comune:
DUP e Bilancio di previsione

ASMEL Associazione per
la Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu